

**LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 25-02-2005
REGIONE BASILICATA**

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n.12 concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
BASILICATA
N. 17
del 2 marzo 2005

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'articolo 1 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione

Basilicata, intesa quale attività estrattiva finalizzata alla commercializzazione

dei prodotti di cava, è disciplinata dalle norme della presente legge, allo

scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale

attività in coerenza con
gli obiettivi della programmazione economica e
territoriale della Regione e
nel rispetto e tutela del paesaggio.”

ARTICOLO 2

1. L'articolo 3 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12
e successive

modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Alla istanza di autorizzazione devono essere
allegati:

a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente
alla coltivazione del

giacimento;

b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non
inferiore ad 1:25.000

da cui risulti l'esatta ubicazione della cava ed il suo
inserimento nel quadro

delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del
territorio limitrofo, con

indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico
o previsti da leggi

vigenti. La cartografia dovrà essere completata da
adeguata

documentazione fotografica;

c) una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica
del giacimento,

comprendente il piano di coltivazione e la produzione
media annua

preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, macchinari da

impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità

lavorative impiegate, potenzialità degli impianti di lavorazione e di

trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre contenere

particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione

e delle discariche, nonché al recupero ambientale dei luoghi;

d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed

idrogeologiche dell'area e sui parametri fisico meccanici delle rocce

interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio

particolareggiato in scala non inferiore a 1:2000 indicante la consistenza del

giacimento, la sua descrizione litologica e le relative sezioni; la relazione

dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali esistenti;

e) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la

localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostruzione

del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione

ed altre opere finalizzate alla sistemazione finale che si rendessero

necessarie. Il progetto dovrà essere accompagnato dalla specifica su

modalità e tempi di realizzazione, oltre che da una perizia di stima del

computo metrico, a valori di mercato, delle opere di sistemazione. Il progetto

dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e

dovrà comprendere sezioni in numero e scala adeguatamente rappresentative dello stato di fatto e della proposta progettuale. Dovranno

inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e

le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

f) la ricevuta di versamento da € 100,00 ad € 300,00 alla Tesoreria regionale

a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l'istruttoria della

domanda;

g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo articolo 4,

nonché delle richieste di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque

denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione;

h) l'Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, di seguito

denominato Ufficio regionale competente, potrà chiedere ulteriori

integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i

contenuti dell'istanza, degli elaborati, degli importi da versare per le spese

di istruttoria, in base al differente tipo di procedimento che si attiva per il

rilascio di prima autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione, di variante al

progetto approvato, di autorizzazione all'impiego degli esplosivi."

ARTICOLO 3

1. L'articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

"Art. 4 - La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in

copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai Comuni nel cui territorio è situato

il giacimento.

Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della

relativa documentazione, trasmetteranno all'Ufficio regionale competente il

proprio motivato parere di cui all'articolo 2 della presente legge.

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad

assenso.

Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione

di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 3 all'Ufficio regionale Foreste e

Tutela del Territorio ed alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata

che entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione potrà trasmettere

all'Ufficio regionale competente le proprie osservazioni.

Nel caso l'autorizzazione si riferisca alla coltivazione

di giacimenti di cava e

torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo di cui
al Decreto Legislativo

n.42 del 22 gennaio 2004 il Dipartimento competente
esprimerà il parere

entro il termine obbligatorio di 90 giorni.

ARTICOLO 4

1. Dopo l'articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979,
n.12 e

successive modifiche ed integrazioni, viene inserito
l'articolo seguente:

"Art. 4/bis -

Per assicurare il coordinamento delle procedure relative
al rilascio

dell'autorizzazione per la coltivazione di cave e
torbiera nonchè per prestare

assistenza alle imprese del settore, l'Ufficio regionale
competente assicura

la funzione di Sportello Unico per le Attività
Estrattive.

A tal fine il suddetto Ufficio acquisisce le risultanze
dei vari procedimenti

regionali interessati che formeranno oggetto di un solo
atto regionale di

approvazione o diniego nell'ambito dell'autorizzazione di
cui alla presente

legge.

Lo Sportello Unico garantisce agli interessati l'accesso, anche telematico, al

proprio archivio informatico per i dati concernenti le domande di

autorizzazione ed il relativo procedimento, nonché la consultazione della

normativa regionale.

Con successivo regolamento saranno emanate le disposizioni per il

coordinamento e lo snellimento delle varie procedure afferenti l'acquisizione

di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati e connessi con il

rilascio dell'autorizzazione.”

ARTICOLO 5

1. L'articolo 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

“Art.5 - La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento

dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentito il Comitato di cui

all'articolo 31, l'autorizzazione con le prescrizioni e le modalità di

utilizzo del giacimento minerario, conseguenti alle esigenze di cui

all'articolo 2, nonché quanto necessario alla sistemazione finale dell'area. A

tal fine il titolare dell'autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale

a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa

realizzazione dei lavori di sistemazione finale. L'importo della cauzione

dovrà essere commisurato, oltre che alla stima dei lavori di sistemazione

finale, come definita all'articolo 3, comma primo, lett. e), anche a quelli di

coltivazione mineraria.

Le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale, di cui al

presente articolo ed all'articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979,

n.12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno definiti con successivo

atto deliberativo di Giunta Regionale, ivi comprese le modalità di

rivalutazione e di svincolo, anche parziale, della stessa.

Dovrà essere stipulata, inoltre, una polizza di assicurazione per la

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori di

coltivazione mineraria.

L'autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati e agli

Uffici di cui all'articolo 4 per gli eventuali adempimenti di competenza."

ARTICOLO 6

1. All'articolo 6 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole "preliminarmente

alla Giunta Regionale" vengono sostituite dalle parole "preliminarmente

all'Ufficio regionale competente".

ARTICOLO 7

1. All'articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, il comma secondo è sostituito dal seguente: "Nei

casi di decadenza previsti dal precedente articolo 7, nonché dal presente

articolo e dai successivi articoli 10, 11, 12, qualora il titolare

dell'autorizzazione sia il proprietario, la Giunta Regionale può disporre, per

motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio

patrimonio indisponibile a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio

1970, n.281".

2. All'articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma secondo e terzo, la parola "Regione"

viene sostituita dalle parole: "Giunta Regionale".

3. All'articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni viene aggiunto il seguente comma: "Vengono

acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di

cave la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, quando

persista il pubblico interesse di cui al presente articolo".

ARTICOLO 8

1. All'articolo 9 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo la parola "Giunta" viene

aggiunta la parola: "Regionale".

ARTICOLO 9

1. All'articolo 10 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "a seguito di appositi

accertamenti" vengono soppresse e le parole "al recupero ambientale della

zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione"

vengono sostituite con le parole: "a rimuovere l'inadempienza e/o al

recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal

provvedimento di autorizzazione, senza pregiudizio per la dichiarazione di

decadenza di cui al precedente articolo 8".

ARTICOLO 10

1. All'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole "Giunta Regionale"

vengono sostituite dalle parole "all'Ufficio regionale competente".

2. All'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma quarto viene aggiunto: "La Giunta

Regionale potrà rilasciare altresì la concessione in sostituzione delle

autorizzazioni decadute ai sensi dell'articolo 8".

3. All'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma quinto, dopo le parole "dell'articolo 5"

vengono aggiunte le parole: "ed ai commi secondo e terzo dell'articolo 8".

ARTICOLO 11

1. Dopo l'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e

successive modifiche ed integrazioni viene inserito l'articolo seguente:

"Art. 12 bis

La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile

della Regione è rilasciata dalla Giunta Regionale fra quanti abbiano

presentato la domanda nei termini previsti da apposito bando. La trattativa

privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia

presentato

domanda nei termini previsti dal bando, o si tratti di ampliare una cava in

attività.

Qualora la Regione non fosse proprietaria dei fondi, su cui insistono i

giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della stessa, ovvero

quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei

fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la

delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai

lavori di coltivazione.”

ARTICOLO 12

1. All'articolo 13 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 3 successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole “al valore agricolo delle

aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi

dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive

modificazioni.” vengono sostituite dalle parole: “al 25% del valore agricolo

delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai

sensi delle leggi vigenti.”

ARTICOLO 13

1. All'articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "degli articoli 12 e 16

della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni" vengono

sostituite con le parole: "delle leggi vigenti ovvero di cessione temporanea

del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 25% del valore agricolo

delle aree interessate."

2. All'articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma secondo, dopo le parole "acquistato il

suolo" vengono aggiunte le parole: "o di averne la disponibilità".

ARTICOLO 14

1. All'articolo 15 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "L. 500.000" vengono

sostituite con le parole: "€ 1.000,00".

ARTICOLO 15

1. All'articolo 16 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole "Giunta Regionale"

vengono sostituite con le parole: "all'Ufficio regionale competente".

ARTICOLO 16

1. All'articolo 17 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma quinto, le parole "da L. 50.000 a L.

2.000.000" vengono sostituite con le parole: "di € 100,00".

ARTICOLO 17

1. L'articolo 20 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art.20 - Nel caso di coltivazione di cave effettuate senza la prevista

autorizzazione o in contrasto con questa ovvero di estrazione di materiali a

fini di lucro, anche occasionale, di interesse minerario è comminata una

sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a €

20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali."

ARTICOLO 18

1. L'articolo 23 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente:

“Art. 23 - Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni

amministrative di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle

cave e torbiere ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e successive

modifiche ed integrazioni, dell'articolo 26 della L.R. 8 marzo 1999, n.7, di

attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, nonché delle norme di igiene e

sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 ed al D.P.R. 19

marzo 1956, n.302.

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con proprio decreto

l'esercizio di specifiche funzioni nelle materie di cui al precedente comma ai

dipendenti regionali, fatte salve le funzioni spettanti alle aziende U.S.S.L. ai

sensi della L.R. 1 febbraio 1999, n.3.

I dipendenti regionali in servizio presso l'Ufficio regionale competente delegati

della vigilanza, nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad essi

conferite, esercitano le funzioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 aprile 1959,

n.128 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi viene rilasciato

apposito tesserino di riconoscimento.”

ARTICOLO 19

1. L'articolo 24 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

"Art. 24 - Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione

e regimazione idraulica, di mantenimento e di ripristino del buon regime

idraulico, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino e/o relativi Piani

di Bacino Stralcio ai sensi della L. 183/89 e successive modifiche ed

integrazioni.

In assenza dei suddetti piani le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate in

coerenza con i piani redatti secondo le valutazioni preventive e gli studi di

impatto di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.37, approvati e

soggetti a revisione con deliberazione del Consiglio Regionale.

Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino

dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a

prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'Ufficio

competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati piani o

valutazioni preventive e studi di impatto.”

ARTICOLO 20

1. L'articolo 25 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

“Art.25 - Le autorizzazioni, nei corsi d'acqua pubblici regionali, per:

- le estrazioni temporanee degli inerti, per volumi non superiori a

complessivi mc. 10.000 durante l'anno solare, sono rilasciate dall'Ufficio

regionale competente e con le funzioni di cui al precedente articolo 4 bis;

- le estrazioni pluriennali di inerti, da utilizzare in impianti tecnicamente

organizzati e quelle comunque superiori a mc. 10.000, sono rilasciate dalla

Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 31.”

ARTICOLO 21

1. L'articolo 26 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

"Art.26 - I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25

dovranno allegare all'istanza la seguente documentazione:

a) domanda in bollo con l'indicazione tra l'altro del volume annuale di inerti

da estrarre e della durata della coltivazione;

b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell'attrezzatura

disponibile, contenente altresì gli elementi atti a dimostrare la compatibilità

dell'estrazione con i piani di cui al precedente articolo 23 bis;

c) planimetrie, sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato di progetto

delle aree di intervento e computo dei volumi.

L'Ufficio regionale competente potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o

approfondimenti inerenti la sopra citata documentazione.

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i

contenuti dell'istanza e degli elaborati di cui ai precedenti commi, anche al

fine di semplificare le procedure afferenti il rilascio dell'autorizzazione,

nonché i requisiti dei richiedenti."

ARTICOLO 22

1. All'articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, la parola "concessionario" viene

sostituita con la parola: "richiedente".

ARTICOLO 23

1. L'articolo 28 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

"Art.28 - Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d'acqua è fissato

dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato di cui al successivo

articolo 31, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle condizioni di

mercato e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni

temporanee o pluriennali ed in funzione dell'attività prevalente del

richiedente. Il canone suddetto è soggetto a revisione

periodica da parte
della Giunta Regionale stessa.”

ARTICOLO 24

1. All'articolo 28 bis della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e

successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole “ed il

numero delle rate non potrà essere superiore a quattro” vengono sostituite

con le parole: “semestrale o trimestrale anticipata”.

ARTICOLO 25

1. All'articolo 29 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, dopo le parole “all'uopo

incaricato” vengono aggiunte le parole: “ai sensi del precedente art. 22”.

ARTICOLO 26

1. All'articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, le parole "L. 50.000" vengono

sostituite con le parole: "€ 150,00".

ARTICOLO 27

1. Dopo l'articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e

successive modifiche ed integrazioni viene inserito l'articolo seguente:

"Art. 30 bis

La Regione favorisce ed incentiva il recupero delle aree di cava dismesse,

ovvero in abbandono, e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività

estrattive od assimilabili, derivanti da altre attività, in relazione alla

programmazione in materia.

La Regione incentiva e promuove il miglioramento delle tecniche estrattive e

l'adeguamento tecnologico dell'attività di cava, al fine di limitare l'impatto

ambientale ed ottimizzare i processi produttivi.

La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle attività estrattive,

promuove ed incentiva la valorizzazione dei prodotti di cava, l'assistenza

tecnica e la formazione alle imprese del settore, l'elaborazione e la

pubblicazione dei dati relativi alle produzioni ed agli assortimenti dei

prodotti di cava, nonché l'informatizzazione del settore con il funzionamento

dello Sportello Unico delle Attività Estrattive."

ARTICOLO 28

1. All'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, al comma primo, lett. a), dopo il numero "26" viene

aggiunto il numero "28".

2. All'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e successive

modifiche ed integrazioni, il comma secondo viene così modificato:

"2. Fanno parte del Comitato:

a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente o un suo delegato in

qualità di Presidente;

b) i Responsabili o delegati dell'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive,

dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio,
dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del

Paesaggio, dell'Ufficio Compatibilità Ambientale,
dell'Ufficio Infrastrutture,

dell'Ufficio Difesa del Suolo, dell'Ufficio
Infrastrutture e Difesa del Suolo

sede di Matera, dell'Ufficio Sviluppo Economico del
Territorio;

c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici della
Basilicata o un suo delegato,

il Sovrintendente ai Beni Architettonici e per il
Paesaggio della Basilicata o

un suo delegato;

d) un rappresentante delle organizzazioni associative
degli imprenditori del

settore, un rappresentante delle organizzazioni
associative dei coltivatori di

cave, un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

e) due funzionari regionali di cui uno con esperienza in
materie giuridiche

ed uno in materie geologiche;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un
dipendente dell'Ufficio

regionale competente."

ARTICOLO 29

1. Dopo l'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n.12 e

successive modifiche ed integrazioni vengono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 31 bis

Con deliberazione di Giunta Regionale è istituito il “Tavolo Permanente

delle Attività Estrattive delle cave e degli inerti fluviali” ed il relativo

regolamento di funzionamento. L'organismo avrà funzione consultiva tra la

Regione e le Organizzazioni di categoria, più rappresentative del settore

attività estrattive, in ordine alle problematiche connesse all'applicazione

della presente legge.

Articolo 31 ter

Le domande di autorizzazione o di concessione presentate anteriormente

all'entrata in vigore della presente legge e non ancora autorizzate sono

considerate valide.

A tal fine l'Ufficio regionale competente può richiedere agli interessati di

integrare la documentazione in relazione alle previsioni della presente

legge fissando un termine non superiore a 120 giorni, a pena di

decadenza.”

ARTICOLO 30

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Basilicata.

Potenza, 25 febbraio 2005

BUBBICO

